

Tribunale di Monza Sezione III civile - Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Alida Paluchowski

Dott. Caterina Giovanetti

Presidente Giudice

Dott. Federico Rolfi

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO Rilevato che con ricorso depositato in data 21 settembre 2010 il sig. Album Baghiani nella sua qualità di legale rappresentante della Tanian Santia s.a.s. di Bangliani Altana & C. in liquidazione, con sede in Paderno Dugnano, via Eminatri, n. 1 - C.F. proposto domanda per l'ammissione dell'anzidetta impresa alla procedura di concordato preventivo; esaminata la documentazione allegata; visto il parere contrario del P.M.; vista la memoria integrativa della proponente in data 24 settembre 2010; fileva guanto segue. PREMIESSA DUDERITTO Come già esplicato in altri propri precedenti, questo tribunale ritiene che oggetto del controllo in sede di ammissione alla procedura di concordato preventivo sia non la convenienza della proposta, né la fattibilità concreta del piano (oggetto, seminal, di valutazione in sede di omologa), bensi la legittimità sostanziale della proposta, intendendosi con tale locuzione l'accertamento della presenza non nominale, ma concreta, dei presupposti sostanziali (si pensi allo stato di crisi) e documentali per l'ammissione alla procedura. Tale controllo, quindi, non può fermarsi alla mera constatazione delle presenza della documentazione di legge, ma può spingersi a verificarne la completezza e la regolarità della documentazione (Cass. civ., Sez. I, 29/10/2009, n. 22927). Ciò si traduce, con particolare riferimento all'attestazione, al riscontro della sussistenza degli elementi "necessari a far sì che detta relazione possa corrispondere alla funzione, che le è propria, di fornire elementi di valutazione per i creditori". Questo controllo, quindi, se non potrà attingere al profilo del merito della valutazione del professionista, ben potrà invece verificare valutare la coerenza e la completezza logico-argomentativa del discorso asseverativo dell'attestatore, valutando se detto discorso risulti immune da carenze e/o vizi logici tali da pregiudicare elementi rilevanti ai fini enunciati dalla Suprema Corte (Trib. Roma, 05/11/2009; Trib. Piacenza, 23/06/2009; Trib. Udine, 02/03/2009). Tale verifica assolve allo scopo di accertare che la proposta concordataria abbia la stabilità e

Tale verifica assolve allo scopo di accertare che la proposta concordataria abbia la stabilità e coerenza necessarie per veicolare sulla stessa il consenso consapevole ed informato del ceto creditorio (Trib. Bologna, 17/02/2009), e risulta del tutto coerente con il ruolo che la "nuova" procedura concordataria assegna al Tribunale, e cioè quella di garante di un corretto interscambio delle informazioni necessarie ad eliminare eventuali asimmetrie informative ed a consentire ai creditori - tramite il voto in adunanza - di esprimere con pienezza di informazioni quella valutazione di convenienza che di fatto ad essi solo è rimessa e che il tribunale può operare unicamente nella residuale ipotesi del *cram down*.

RIGUARDO AL PASSIVO DELLA PROCEDURA:

Appare opportuna una indicazione analitica dei costi di "sopravvivenza" della società durante il periodo che intercorre fra la presentazione della domanda e l'omologazione del concordato (a titolo puramente esemplificativo si rammentano gli emolumenti degli organi sociali, amministratori,





TRIBUNALE DI MONZA - SEZIONE III CIVILE Decreto nel procedimento per concordato preventivo R.G. (2010 C.P.)

liquidatori, sindaci, ecc., imposte da assolvere per la sussistenza della società, come l'ICI, costi per la redazione ed il deposito dei bilanci, ivi compresi i costi "professionali" di redazione, compilazione, degli eventuali modelli necessari ai lavoratori ecc.).

RIGUARDO ALL'ATTIVO DELLA PROCEDURA

PER IL MAGAZZINO si invita ad esplicitarne i criteri di valutazione ed eventualmente a fornire perizie, anche giurate di parte.

PER IL CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA E LA SUCCESSIVA COMPRAVENDITA, risultano necessari – atteso il loro riflesso sulla completezza informativa del piano concordatario – i seguenti chiarimenti:

- Appare in primo luogo del tutto insufficientemente ed anzi apoditticamente determinato il valore del canone di affitto di "ramo" (?) di azienda, in gran parte collegato percentualmente all'andamento dell'azienda medesima, una volta transitata nella disponibilità dell'affittuario. Tale meccanismo, oltre ad essere incompatibile con una proposta concordataria che voglia assicurare massima stabilità possibile alla determinazione dell'attivo da ripartire, appare disfunzionale perché, pur in un'ottica di liquidazione dell'azienda, finisce per far partecipare l'impresa in concordato e soprattutto la platea dei suoi creditori all'alea dell'attività imprenditoriale dell'affittuario. Del tutto apodittica, poi, la valutazione dei volumi di fatturato che l'affittuario dovrebbe raggiungere, soprattutto ove si consideri che l'attuale ricorrente, nelle pagine introduttive del ricorso, ha ammesso di essere stata messa in gravi difficolta dalla concorrenza di altri operatori. In assenza di un business plan di qualsivoglia tipo, risulta inspiegabile (e tutto ciò si traduce in una grave carenza informativa della proposta, rilevabile dal tribunale) per quali ragioni la terza Lubrofiltra sir.l. dovrebbe riuscire quasi a radioppiare il proprio fatturato nel giro di due anni.
- Atrettanto carente è la determinazione del sorrispettivo per la cessione d'azienda nella misura di € 150.000,00. Non è dato sapere su che base il valore residuo di un complesso aziendale che si dice caratterizzato "da tecnologie e know how che gli permettono di orientarsi verso un mercato industriale altamente specializzato e composto esclusivamente da grandi clienti" ed in grado ipoteticamente di raddoppiare il fatturato in due anni sia stato fissato in misura così bassa, ed appare anche opportuno chiarire se la proponente abbia "circolarizzato" la propria disponibilità a cedere l'azienda, sollecitando anche l'interessamento di terzi.
- 3) Ulteriore criticità è dato dall'assenza di garanzie in ordine alla solvibilità del terzo affittuario Lubrafilta s.r.l., il quale non risulta avere fornito alcuna garanzia adeguata sul pagamento delle prestazioni su di essa gravanti. In linea generale è necessario che i soggetti affittuari e/o cessionari di azienda comprovino la loro sicura attuale e futura solvibilità, auspicabilmente tramite garanzie fideiussorie, bancarie od assicurative, redatte nella forma c.d. "a prima richiesta assoluta". I terminì temporali di operatività, sia delle offerte che delle garanzie, devono essere compatibili con i tempi tecnici della procedura, quindi necessariamente non troppo ravvicinati. In ogni caso, anche in presenza di offerte, la vendita avverrà previa pubblicità e in caso di reperimento di eventuali altri soggetti interessati l'impresa, se ante-omologa, oppure il liquidatore, se dopo, dovranno individuare l'acquirente mediante gara che rispetti il parametro della "trasparenza".
- 4) Appare, quindi, opportuno:
 - a) che la proponente integri il piano concordatario nel senso di prevedere forme di individuazione competitiva dell'eventuale cessionario dell'azienda;
 - b) che ogni contratto di affitto e/o preliminare di cessione, contenga l'espressa concessione di adeguate garanzie a prima richiesta in ordine al pagamento del corrispettivo;
 - c) che vengano in ogni caso specificati i parametri di determinazione del valore dell'azienda cedenda, tramite stima di soggetto esperto del settore;





TRIBUNALE DI MONZA – SEZIONE HI CIVILE

Decreto nel procedimento per concordato preventivo R.G. 37/2010 C.P.

- d) che il canone di affitto dell'azienda venga svincolato dall'andamento del fatturato del cessionario e determinato in cifra fissa che garantisca la sicura formazione della voce attiva:
- e) che vengano fornite adeguate informazioni sull'attuale affittuaria Laborita s.r.l., quali: data di costituzione, capitale, compagine¹, bilanci degli ultimi tre anni, nonché ogni altra notizia utile per valutare la solvibilità della medesima e l'assenza di rischi che l'affitto comporti dispersione o deprezzamento dei beni aziendali, compresi gli intangibles

PER I CREDITI:

Vanno indicati i criteri di valutazione degli stessi se posti in essere, o, in alternativa, le ragioni che inducono a non svalutarne il globale. Va, poi, esplicitata la percentuale di insoluti dell'ultimo anno della società ed, eventualmente, a livello comparativo la percentuale del settore in cui opera l'imprenditore; l'indicazione della loro frammentazione e della loro ubicazione geografica, al fine di poter valutare i costi di un futuro contenzioso ove non spontaneamente adempiuti, per la medesima ragione vanno suddivisi in pacifici e di regolare incasso, contenziosi ed, infine, vantati verso soggetti in difficoltà o procedura concorsuale.

Va analogamente indicato se pagamenti sono domiciliati presso istituti di credito che stanno compensando le esposizioni con gli incassi e se sono stati ribasciati mandati irrevocabili all'incasso o i crediti sono stati in tutto o in parte oggetto di cessioni a società di factoring.

QUANTO ALL'ATTESTAZIONE

In generale si deve considerare che passaggi fondamentali della Relazione ex art. 161 L.F. affidata al professionista sono:

1'esame della tenuta delle scritture contabili

il controllo formale e sostanziale della rispondenza dei dati esposti nella domanda di concordato con le scritture contabili dell'anno corrente e con l'ipotesi predisposta dal liquidatore.

Le guidelines della procedura di attestazione sono state anzi codificate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, con un documento del 2006, nel quale, tra l'altro, si asserisce che:

"È dunque opportuno prevedere:

- una parte introduttiva, nella quale vengono riportare le qualifiche soggettive del professionista e la dichiarazione di assenza di condizioni di incompatibilità di cui all'art. 28 l. f.;
- una parte centrale illustrativa del piano e della documentazione di cui all'art. 161 l. f., nella quale sono contenuti i necessari accertamenti già esplicati sulla contabilità e la struttura produttiva e gestionale dl debitore;
- una parte conclusiva, che si caratterizza per riprodurre il giudizio di veridicità dei dati aziendali ed il pronostico di fattibilità del piano.

Tra la prima e la seconda vanno inseriti i <u>criteri utilizzati per pervenire al giudizio positivo e le ragioni della fiducia apposta al piano</u>".

E quanto all'attestazione di veridicità dei dati contabili ed aziendali:

"Nella costruzione, necessariamente graduale e dialogante con l'evoluzione della giurisprudenza, di una procedura di elaborazione dell'accertamento la dettatura di una serie di precetti di portata generale assume per l'esperto un valore di necessaria due diligence, volta all'attestazione da un lato della veridicità degli elementi contabili ed extracontabili che caratterizzano il piano di ristrutturazione e dall'altro della fattibilità del piano stesso contenuto nella proposta di concordato preventivo formulata dull'imprenditore.

¹ E questo perché la presenza nella compagine sociale dell'affittuaria di soggetti coincidenti con i soci della proponente, oltre ad evidenziare una ipotesi di conflitto di interessi in sede di contratto di stipula del affitto di azienda (e di scelta del promissario acquirente), potrebbe – se non dichiarata – integrare gli estremi dell'"atto in frode" ex art. 173 L.F.



TRIBUNALE DI MONZA – SEZIONE III CIVILE

Decreto nel procedimento per concordato preventivo R.G. = /2010 C.P.

Tali principi debbono tenere conto dello stretto collegamento tra valore informativo minimo assegnato alla relazione e diretto a soddisfare un interesse pubblico della massa dei creditori (assicurato dall'organo giudiziale, dal commissario giudiziale ed elevabile a ragione di conflitto del singolo creditore) ed idoneità della relazione ad orientare la formazione del voto positivo.

Così come congegnata dalla novella, l'asseverazione sulla veridicità dei dati aziendali rappresenta una condizione prodromica e strumentale alla formulazione del giudizio in merito alla fattibilità del piano, il quale essendo un programma di sviluppo deve fondarsi su dati veritieri il più possibile affidabili ed adeguati. In particolare, al fine di attestare la veridicità dei dati aziendali, il professionista dovrà procedere ad un'analisi della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, consistente nella verifica della corrispondenza dei dati contenuti nel piano e nella documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) del secondo comma dell'art. 161 l. f. alle risultanze delle scritture contabili, fornendo al tempo stesso una corretta rappresentazione da un lato della situazione finanziaria, patrimoniale ed economica del debitore e dall'altro degli elementi utilizzati per la predisposizione del piano di ristrutturazione.

La corrispondenza alla documentazione, dalle prime pronunce, non circoscrive la verifica al mero riscontro formule del dato nella contabilità, come emerge da indirizzi prevalenti che esigono un serio e resocontato riscontro dei criteri utilizzati dal professionista per pervenire all'attestazione stessa. Ciò pone, inevitabilmente, la questione della verifiche circa la corrispondenza del dato contabile alle movimentazioni finanziarie ed economiche del debitore, con attribuzioni di valore e riclassificazione delle poste di bilancio (ove esistente) o comunque della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della parte"

Il professionista dovrebbe così propetidre:
"a) alla verifica a campione della corrispondenza fra i dati conferuti nella situazione patrimoniale, economica e finanziazia allegato al licorso di consordato preventivo elle fisultanze delle scritture contabili, nonché all'accertamento dell'effettiva sussistenza delle ragioni che giustificano l'iscrizione dei dati medesimi, attraverso ad esempio:

- il riscontro fisico e contabile delle immobilizzazioni tecniche;
- la verifica dell'esistenza fisica delle giacenze di magazzino;
- la <u>verifica della effettiva sussistenza e consistenza della cassa</u> (in senso materiale), <u>tramite la sua ricostruzione a ritroso</u>, <u>tenendo conto dei movimenti in entrata ed in uscita nel frattempo intervenuti;</u>
- <u>l'analisi delle schede di mastro relative ai fornitori, ai clienti ed agli istituti di credito, anche attraverso una conferma esterna di controparte del saldo dovuto</u>, dei suoi accessori e dell'esistenza di contestazioni;
- il controllo delle fatture emesse e di quelle ricevute <u>anche sulla base di una verifica incrociata</u> <u>con gli interessati volta a confermare l'effettiva sussistenza e consistenza</u> della posizione creditoria/debitoria nei confronti del cliente/fornitore;
- l'accertamento dell'esistenza e della consistenza dei saldi contabili relativi ai rapporti intrattenuti con i vari istituti di credito, anche mediante il controllo degli estratti di conto corrente di corrispondenza o di altri aggiornati documenti riepilogativi forniti dalle banche a seguito di esplicita richiesta del professionista attestatore;
- <u>la verifica presso l'anagrafe tributaria e gli istituti previdenziali di eventuali carichi tributari pendenti per omessi versamenti;</u>
- l'esistenza e la verifica della corretta rappresentazione contabile dei principali contratti in essere e delle garanzie ricevute da terzi e rilasciate a favore di terzi;
- la verifica della corretta determinazione delle imposte di competenza dell'esercizio;
- la verifica del contenzioso e dei metodi di valutazione delle poste influenzate dal suo andamento; b) sulla base dello stato analitico ed estimativo delle attività e dell'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione:





TRIBUNALE DI MONZA – SEZIONE III CIVILE

Decreto nel procedimento per concordato preventivo R.G. = 1/2010 C.P.

- all'individuazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali di proprietà del debitore, verificandone l'effettiva appartenenza all'azienda ovvero all'imprenditore;

- all'accertamento di ogni singola posizione debitoria, verificando il reale ammontare di ciascun debito e della sussistenza dell'eventuale legittima causa di prelazione che assiste quest'ultimo, assumendo posizione sulla qualificazione espressa – se oggetto di dissenso da parte dei creditori;

2) Esame dei dati aziendali contenuti nel piano

Dopo aver verificato la corrispondenza tra la situazione patrimoniale ed economica di riferimento ed i dati contabili ed accertata l'esistenza e la consistenza dei crediti e dei debiti verso clienti e fornitori, ovvero provveduto a tutte le verifiche di cui sopra, il professionista dovrà nondimeno accertare l'attendibilità dei dati aziendali contenuti nel piano".

E quanto alla valutazione di fattibilità:

"Il professionista dovrà dunque procedere:

- all'individuazione dell'utilità futura e del corretto valore da attribuire alle immobilizzazioni materiali ed immateriali di proprietà del debitore, anche mediante il ricorso ad una perizia estimativa giurata, tenendo presente il grado di effettiva liquidabilità del bene, i tempi di presumibile realizzo, la capacità di assorbimento del mercato;

all'accertamento della geninità, veridicità e della serietà di un'eventuale proposta irrevocabile d'acquisto di un cespite aziendale confeguta nel piano di cui all'art. 160 l. s., verificando anche i poteri di colui che l'ha sottoscritta;

alla valutazione del presumibile valor di realizzo delle rimanenze con riguardo al valore desimibile dal mercato tenendo presente che il debitore si trova in procedura concorsuale e dunque delle peculiarità del mercato coattivo;

dlla verifica della validità dei doptifatti in essere

— di controllo in merito alla correttezza de le valutazioni ed eventuali svalutazioni apportate alle voci contabili "Crediti verso clienti" (provvedendo a verificare in base alla data di emissione della fattura l'anzianità del credito, i tentativi di recupero, le contestazioni);

- al controllo della corretta indicazione dei debiti nei confronti dei fornitori, tenuto conto delle spese legali, e di ogni altro accessorio che può servire ad identificare il reale valore (fair value) della passività;
- alla verifica della fondatezza dei presumibili ricavi e costi futuri contenuti nel business plan;
- al controllo del conteggio degli interessi passivi futuri che maturano in pendenza di procedura;
- la verifica di eventuali rischi derivanti da controversie pendenti".

E conclusivamente:

"Dopo aver certificato la veridicità dei dati aziendali il professionista deve esprimere il proprio giudizio tecnico in merito alla gestione prospettica dell'azienda, vale a dire in ordine alla fattibilità del piano, evidenziando dapprima i «profili di discontinuità» che tale documento presenta rispetto al passato e, quindi, alla precedente modalità di gestione dell'azienda, e solo in un secondo momento, procedere ad una specifica illustrazione delle «idee» che sono alla base del piano medesimo e che rappresentano in realtà le ragioni per le quali quest'ultimo è fattibile, e conseguentemente la proposta di concordato omologabile da parte del Tribunale, previo parere favorevole dei creditori votanti.

In particolar modo il professionista dovrà prendere in considerazione le cause all'origine della crisi aziendale, le strategie di risanamento, le eventuali operazioni straordinarie da intraprendere ed infine i principi fondamentali che hanno guidato l'estensore del piano nella formulazione del business plan ed in particolare dei budgets economici futuri e dei flussi prospettici di cassa.

La relazione dovrà pertanto concludersi con un <u>giudizio finale</u>, il quale potrà consistere in una breve formula ovvero in una valutazione più complessa ed articolata in cui il professionista può





TRIBUNALE DI MONZA – SEZIONE III CIVILE

Decreto nel procedimento per concordato preventivo R.G. 72010 C.P.

i uginu

evidenziare le ragioni per le quali ritiene, anche in base alla propria esperienza ed alla propria competenza tecnica, che il piano sia fattibile ovvero del tutto irrealizzabile.

Del pari all'interno della relazione tutte le incertezze devono essere chiaramente espresse, in modo tale che i destinatari e gli utilizzatori finali del documento possano comprenderne e valutarne i rischi correlati e quindi affrontare responsabilmente le proprie scelte. Si forma così un giudizio complessivo in termini di certificazione che non si limita alle sole dinamiche passate o meglio alla conduzione storica dell'azienda ed ai risultati rilevati sino alla data di presentazione del concordato, ma si estende alla gestione prospettica dell'impresa, vale a dire alla fattibilità del piano e quindi alla concreta prospettiva di attuabilità".

Identiche direttive sono provenute dalla giurisprudenza, la quale ha sottolineato la natura non meramente "certificativa", ma di giudizio circa la veridicità dei dati aziendali e di prognosi quanto al riscontro di fattibilità (Trib. Monza, 17 ottobre 2005; Trib. Palermo, 17 febbraio 2006).

Si è così affermato (Trib. Pescara, 21 ottobre 2005) che la relazione del professionista deve così contenere "la motivazione sostanziale ed oggettiva dell'attestazione di veridicità ed avere riguardo ai dati contabili ed extracontabili ... necessari per la formulazione di un giudizio serio ed approfondito sulla fattibilità del piano medesimo"; mentre in altra decisione (APP. TORINO, 19 giugno 2007) si è ricordato che "non tratta da una supina recezione della situazione con abile e finanziaria rassegnata dall'imprenditore ... ma invece vagliata anche don il ricorso ad elementi di riscontro estrinseci".

Ancora, la relazione deve essere "completa", siccome diretta ad esaminare tutti i dati rilevanti ai fini del piano (Trib. Milano, 9 febbralo 2007), e rivolta ad esaminare l'attendibilità dell'intero impianto contabile aziendale, nonché la regolare teputa dei libri acciali (Trib. Messina, 29 dicembre 2005) anche tramite riscontri diretti, della documentazione bancaria e contabile d'appoggio della debitrice, nonché provenienti dagli stessi creditori (App. Torino, 19 giugno 2007; Trib. Messina, 29 dicembre 2005).

Nella specie, la relazione ex art. 161 L.F. appare caratterizzata da molteplici criticità, in quanto:

- 1) appare del tutto vaga sulle verifiche concrete effettuate in ordine alla corrispondenza dei dati di bilancio a quelli effettivi, limitandosi all'impiego di formule del tutto apodittiche ed anodine, ma prove di effettiva concretezza²;
- 2) è, parimenti, vaga in ordine alla valutazione dei crediti, che sembra essere stata operata "sulla carta" (D.D.T., fatture, etc., ma senza una adeguata circolarizzazione);
- 3) risulta del tutto apodittica, e quindi carente, in ordine alla valutazione del magazzino da cedere, la cui consistenza e condizioni non risultano essere stati verificati e valutati, ed in ordine alla valutazione dei beni ammortizzabili, per la cui valutazione l'attestatore sembra essersi fidato dell'inventario e della relazione valutativa dello stesso accomandatario³;
- 4) risulta carente e contraddittoria sul piano della valutazione di fattibilità, in quanto, se da un lato si conclude con un'attestazione di fattibilità, dall'altro (con una palese ansia di disclaim) enuncia una nutrita serie di aleatorietà e criticità che potrebbero ostacolare la realizzazione del piano, senza spiegare su quali basi dette criticità siano ritenute nel concreto superabili;
- 5) contiene ripetuti ed inaccettabili rinvii al ricorso, quasi che la relazione di attestazione ricopra un ruolo meramente ancillare e subordinato rispetto al ricorso medesimo, e non si

³ E cioè di un soggetto in potenziale conflitto di interessi rispetto alla platea dei creditori, in quanto interessato ad ottenere un voto favorevole che avrebbe un effetto esdebitatorio, a fronte del rischio di un fallimento in proprio.

² Si legge a pag. 2 che "lo scrivente ha proceduto alla verifica a campione, ancorchè ragionevolmente attendibile e approfondita, con l'ausilio della struttura amministrativa delle debitrici, effettuando, altresì, opportune verifiche e accessi, dei valori iscritti in bilancio e della loro valutazione" ma di quali verifiche si tratti (accertamento della consistenza effettiva del magazzino; circolarizzazione dei crediti, etc.) non è detto e l'impressione finale, in questo come in altri casi, è che l'attestatore si sia limitato a fare proprie le indicazioni della proponente.



TRIBUNALE DI MONZA - SEZIONE III CIVILE

Decreto nel procedimento per concordato preventivo R.G. = /2010 C.P.

ponga invece (salvo l'inevitabile feed back con il professionista della ricorrente) del tutto autonoma ed autosufficiente.

Svolte tali premesse, appare opportuno richiedere che l'attestatore proceda a specificare:

- a. quali verifiche abbia svolto onde appurare la fondatezza e corrispondenza ai principi contabili dei dati documentali contabili messi a sua disposizione;
- b. su che base abbia ritenuto congrua la valutazione delle immobilizzazioni materiali, considerata la insufficienza del parametro del costo di acquisto;
- c. quali verifiche abbia compiuto in ordine all'esistenza ed all'ammontare dei debiti;
- d. quali concrete valutazioni di fattibilità del piano abbia compiuto.

Ritenuto, pertanto di dover invitare la parte ad eliminare le criticità sin qui individuate.

P.O.M.

1) concede a parte istante termine sino al 15 ottobre 2010 per fornire i chiarimenti e per depositare la documentazione meglio specificati in narrativa;

2) riserva all'esito ogni valutazione sia in ordine all'istanza di ammissione al concordato sia in ordine all'istanza di fallimento R.G. 2010 nei confronti dell'odierna proponente;

3) dispone che copia del presente decreto sia comunicata al P.M.

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 28 settembre

2010.

Il Giudice estensore

Dott. Federico Rolfi

Depositato oggi

3 0 SET 2010

IL CANCELLIARE